



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Catania

Quarta CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10703/2023 R.G. promossa da:

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. PETRALIA VINCENZO
e, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PETRALIA VINCENZO
ATTORE

contro:

Parte_2 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. BRUCOLI BRUNO
e DISTEFANO ANTONINO GUIDO (*C.F._3* C.SO DELLE PROVINCE 203
CATANIA; elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA N. 157 C/O AVV VANADIA CATANIA
presso lo studio dell'avv. BRUCOLI BRUNO

CONVENUTO

All'udienza ex art. 281 sexies cpc del 28 maggio 2025, sulle conclusioni precisate come da verbale, il
GI si riservava di emettere la decisione.

Motivi in fatto e in diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale *Parte_2* e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2638/2023 emesso dal Tribunale di Catania il 26.6.2023 e notificato unitamente all'atto di precetto in data 22 luglio 2023, chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Previo provvedimento di revoca della clausola di provvisoria esecutorietà dell'impugnato D.I. da adottarsi possibilmente con decreto emesso inaudita altera parte, dire nullo, annullare o, comunque, revocare il d.i. opposto per tutti i motivi esposti in narrativa. Spese e compensi”*.

L'opponente ha eccepito anzitutto l'asserito difetto di giurisdizione del Tribunale di Catania per essere la cognizione della causa devoluta “all'arbitrato vincolante del foro di Lisbona e dovrà essere decisa e risolta da tale foro secondo le sue regole e procedure in vigore al momento del deferimento”, secondo 2 quanto previsto nel contratto di consulenza sottoscritto tra le parti in data 01/07/2020.

Ha eccepito, altresì, il proprio presunto difetto di legittimazione passiva, per avere agito nella qualità di legale rappresentante della società Gualivel, società anonima dotata di autonomia patrimoniale perfetta, e non in proprio.

In ogni caso nel merito contestava la sussistenza del credito nell'an e nel quantum.

Si costituiva in giudizio l'opposto, contestava in fatto e in diritto il fondamento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.

Con decreto ex art. 171 bis cpc, il GI confermava l'udienza indicata in citazione per la comparizione delle parti e assegnava contestualmente i termini di cui all'art. 171 ter cpc.

Con ordinanza del 3 marzo 2025 il GI rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del DI opposto e rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 28 maggio 2025.

Indi all'udienza del 28 maggio 2025, sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza, dopo la discussione orale il GI riservava di emettere la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.

Gioca premettere in fatto che con contratto di consulenza sottoscritto in data 1/7/2020, la società *CP_1* con sede legale in Portogallo, si è obbligata a prestare in favore del dott. [...]

Parte_2 dei servizi di consulenza dal giorno della sottoscrizione del contratto fino al 30 Giugno 2022. A fronte della detta prestazione professionale, le parti hanno altresì pattuito la retribuzione spettante al Consulente pari a € 85.000,00 e le modalità di versamento rateale.

Contestualmente alla sottoscrizione del detto contratto, le parti hanno altresì sottoscritto un contratto di prestito finanziario garanzia con il quale la società VLJ INVESTMENTS LLC, con sede in Dubai, si è obbligata ad erogare un prestito in favore del dott. *Parte_2*

Con il d.i. ora opposto, il dott. **Parte_2** richiede la restituzione del corrispettivo versato in favore della società Gualivel asserendo di non aver ottenuto “alcuna entità societaria/bancaria, alcun finanziamento, né tantomeno alcun servizio di consulenza”.

Va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale di Catania per essere la cognizione della causa devoluta all'arbitrato vincolante del foro di Lisbona sollevata preliminarmente dall'opponente.

L'eccezione è fondata.

Invero nel contratto di consulenza sottoscritto tra le parti in data 01/07/2020 (che secondo la ricostruzione dei fatti offerta dall'opposto è l'unico documento valido e vincolante fra le parti stesse, per avere queste ultime concordemente risolto quella precedente del 5/8/2019 di joint venture), le parti prevedevano che la cognizione della causa sarà devoluta “(...) all'arbitrato vincolante del foro di Lisbona e dovrà essere decisa e risolta da tale foro secondo le sue regole e procedure in vigore al momento del deferimento (...)”.

Si tratta di una clausola compromissoria con la quale le parti decidono di sottoporre le eventuali controversie ad un arbitrato estero la soluzione di qualsivoglia controversia insorta tra di esse.

Orbene, “in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale [...] deve ricomprendersi a pieno titolo nel novero di quelle di rito, dando così luogo a una questione di giurisdizione” (cfr. ex multis, Cass. Sez. Un., ord. n. 15713/2022; ord. n. 14649/2017);

In particolare sul punto il giudice di legittimità ha chiarito che l'eccezione di compromesso, in relazione al combinato disposto della l. n. 218 del 1995, art. 4, comma 2 e art. 11, che equipara la deroga convenzionale alla giustizia italiana in favore di arbitrato estero alla deroga in favore di un giudice straniero, entrambe inserendo fra i limiti alla giurisdizione italiana definiti dal Titolo 2^a della legge medesima, dà luogo ad una questione di giurisdizione .

Va in conclusione dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adita, per essere la questione devoluta ad arbitrato estero.

Ne consegue pertanto la revoca del DI opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente svolta, secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12560/2024, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

-Dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adita, per essere la questione devoluta ad arbitrato estero.

Revoca del DI opposto.

Condanna parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 285,00 per spese e € 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%.

Così deciso in data 11/07/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.

il Giudice

Dott. Vera Marletta

Arbitrato in Italia